

Avv. Luigi Ferrara

Via G. Garibaldi n. 23 - 84014 Nocera Inferiore (Sa) – Via O. Tortora n. 17/19 84087 Sarno (Sa)

081.19106560 - 328134481

luigiferraraavv@gmail.com – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ.

ROMA

RICORSO

Per le docenti **Marino Rosa** (C.F. MRNRS064I47B371B) nata a Caivano NA, il 07.07.64, e ivi residente al C.so Umberto I n. 382; **Nappa Umberto**, (C.F. NPPMRT71C22B371S) nato a Caivano NA, il 22.03.71, e residente a Villaricca NA, in Via Della Libertà n. 946; **Di Pasquale De Francesco Maria Luisa** (C.F. DPSMLS78L62F839A), nata il 22.07.78, a Napoli e residente in Castellabate alla via CDA S. Sant Andrea, snc; **Angelino Carla**, (C.F. NGLCRL78E64H50IQ), nata a Roma il 24.05.78, e residente in Caivano NA, alla via Adda 7; **Ruggirello Anna Maria** (C.F. RGGNMR66R69B371S), nata a Caivano NA, il 29.10.66, ed ivi residente alla via Mameli n. 53; **Giallaurito Raffaella** (C.F. GLLRFL74D70F839Z), nata a Napoli il 30.04.74, e residente a Orta Di Atella CE, alla via De Filippo F.lli 2, tutti rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it, e Lorenzo Bifulco (C.F. BFLLNZ87S04A509Q) Pec – avv.lorenzobifulco@legalmail.it, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it avv.lorenzobifulco@legalmail.it e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in persona del Ministro legale

rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. drca@postacert.istruzione.it;

NEI CONFRONTI DI

DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.

degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso ADAA Infanzia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE OUA PREVIA SOSPENSIONE

1. del Decreto di esclusione dalle GPS m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0011071.06- 07 - 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lise, pubblicato in pari data, con cui si escludono i docenti Marino Rosa, Nappa Umberto, Di Pasquale De Francesco Maria Luisa, Angelino Carla, Ruggirello Anna Maria, Giallaurito Raffaella;

2. della proposta di esclusione dalle graduatorie che annulla la precedente Convalida di punteggio e verifica titoli per il diritto all'inserimento nelle GPS, prot.n. 1984/FP, datato 02 luglio 2021, a firma del D.S. Prof Bartolomeo Perna dell'IC. Statale 3 "Parco Verde" Caivano (NA), notificato dalla segreteria scolastica mezzo Peo e con cui si decreta l'esclusione dalla 1, 2 e 3 fascia GPS per le classi di concorso "ADEE" primaria sostegno per mancanza di titolo polivalente e con cui si chiede altresì la successiva convalida all'ufficio AUT di Napoli, **notifica avvenuta per la sola docente Ruggirello Anna Maria**;

3. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché della nuova graduatoria ancora non pubblicata e quindi mai conosciuta ovvero di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente

all'impugnato Decreto bella parte in cui riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati e pubblicati nelle GPS.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno e conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso ADAA e ADEE in funzione dei titoli e servizi svolti dai ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al loro corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato e per la disposta illegittima esclusione;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore dei ricorrenti, i provvedimento di rettifica essendo tutti in possesso del diploma magistrale e di sostegno conseguito presso l'Istituto San Pantaleone di Nocera Inf., con esatto ri-posizionamento di tutti i ricorrenti nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

FATTO

I docenti **Marino Rosa** presente in GPS classe di concorso ADAA, vincitrice di concorso e già a contratto a tempo indeterminato, **Nappa Umberto**, presente in GPS classe di concorso ADEE, **Di Pasquale De Francesco Maria Luisa**, presente in GPS classe di concorso ADEE, **Angelino Carla**, presente in GPS classe di concorso ADAA, **Ruggirello Anna Maria**, presente in GPS classe di concorso ADEE e già inserita in GAE con riserva, **Giallaurito Raffaella**, presente in GPS classe di concorso ADEE, tutti titolari di contratto presso i propri istituti di chiamata, con contratto come da documentazione che si allega, presso il quale hanno svolto regolarmente la supplenza su sostegno;

La domanda di inserimento in GPS veniva compilata con tutti i titoli richiamati e i servizi già svolti che allo stato risultano essere validi ed attuali non esistendo alcun provvedimento che ne annulli alcuno e/o che possa inficiarne la validità, eppure, inopinatamente la P.A. apre un procedimento che sfocia in un decreto di dubbia motivazione che non consente affatto ai ricorrenti di poter intendere il motivo

dell'annullamento in autotutela, limitandosi genericamente a richiamare la mancata risposta dell'Istituto avutosi dopo l'impossibilità di riscontro con l'Associazione San Pantaleone e l'esibizione del titolo (a dire dal D.S.), in versione originale:

La vicenda di un impossibile controllo non è da imputare ai docenti giacché l'USR Campania ben poteva effettuare riscontro presso l'ambito territoriale X Salerno, ambito dove gli istituti paritari e pareggiati depositano i titoli rilasciati secondo legge. L'Esclusione, quindi, appare paradossale per il fatto che tutti i docenti esclusi con lo stesso provvedimento sono in possesso della pergamena originale e che hanno pure esibito all'atto della convalida presso i propri istituti di chiamata. Tale illegittima esclusione ha generato forte stravolgimento delle rispettive posizioni nella graduatoria provinciale visto che i ricorrenti con l'inizio dell'anno scolastico non potranno più prestare il servizio che hanno svolto dal 2019 ad oggi vedendosi ingiustamente privati della posizione in Gps che avevano legittimamente occupato.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULL'ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7 E 21 NONIES, L. 241/90. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, INTRINSECA CONTRADDITTORIETÀ E INIQUITÀ PER ASSENZA DI RISCONTRO DI NOTIZIA DI REATO EX ART. 335 CPP. SVIAMENTO.

I ricorrenti, non sono in grado di capire, dall'atto impugnato, le norme e le ragioni giuridiche che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella "scheda della professionalità" presente nella domanda di concorso.

Il provvedimento reca una situazione normativa obiettivamente confusa, uno stato di obiettiva incertezza, per le oggettive difficoltà di interpretazione giacché non è chiaro per quale motivo si debba ritenere non valido il titolo posseduto dai docenti (in originale esibito all'atto della convalida), tale da giustificare un annullamento in autotutela.

I ricorrenti hanno prodotto il titolo in originale, e dunque, hanno dato piena prova ex art. 2697 c.c. del suo diritto a restare in graduatoria; per contro, l'amministrazione non ha provato il contrario si è limitata a sostenere che non può effettuare le verifiche per mancata risposta.

Invero, la prova contraria deve essere precisa e puntuale giacché lo stesso art. 2697 c.c. al secondo comma stabilisce che chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Appare di solare evidenza che la rideterminazione sulla verifica del titolo di accesso è avvenuta sulla base di un procedimento che non fa riferimento e/o non richiama specifiche contestazioni che risultino dalla motivazione dell'atto impugnato (*sulle indicazioni delle ragioni che vengono poste a base delle proprie conclusioni e intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano C. Stato, sezione V, 24 marzo 2011, n. 1792*).

Segnatamente, il procedimento, tra l'altro, come si evince dal decreto dell'USR impugnato, fa parte di un più ampio procedimento, però, relativo ad una non richiamata indagine della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, in questo procedimento non menzionato e ciò per l'Istituto "Passarelli", mentre non si precisa se vi sono indagini in corso anche per il "San Pantaleone" Istituto dove si sono abilitati i ricorrenti. Da ciò lo sviamento!

L'Usr non dichiara apertamente i motivi per cui vuole la verifica del titolo ma lo fa senza una puntuale motivazione per arrivare allo stesso effetto che avrebbe voluto ottenere se avesse chiaramente motivato.

Questo perché non vi è nessuna sentenza o provvedimento giurisdizionale che accerti la falsità del titolo come richiederebbe un annullamento in autotutela enunciato dall'art. 21 *nonies* della L. 241/90, che così dispone al comma 2 bis (*come aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124*): "...I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di

certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", per questo non si capisce per cosa influisce sui titoli la mancata risposta dell'Istituto "San Pantaleone", atteso che nei confronti dei ricorrenti, non sono svolte indagini, né gli si è mai sequestrato il titolo di sostegno e né risulta avere indagini a carico presso la Procura di Nocera Inferiore e o di Vallo della Lucania.

Eppure si dice che i ricorrenti hanno ottenuto l'accesso alla GPS in virtù di un titolo non verificabile??? Ma i titoli sono in originale e i ricorrenti sono stati tutti iscritti presso l'Istituto ed hanno conseguito il titolo e da questo ne hanno autocertificato la originalità degli stessi, dunque deve essere la P.A. a dimostrare il contrario!

In tal modo la P.A. ha posto in essere un comportamento equivoco, diretto a generare convincimenti inesatti!

Balza dunque agli occhi la correlazione con i principi di buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, nell'ottica di consentire al cittadino la "piena visione e verificabilità" dell'operato del potere pubblico, nel corso del suo svolgimento e fin dalla sua nascita, non potendo addossare al docente la responsabilità di una mancata verifica presso l'Ambito X territoriale di Salerno.

Volendo poi avere riguardo all'archivio (*non è chiara la mancata applicazione della C.M. n. 51 del 20 maggio 2009, essendo i diploma del 1997*), non è chiaro perché non si sia potuta attivare altra procedura di riconoscimento.

Chiaramente, nel caso che ci riguarda, il titolo in possesso della ricorrente è originale e se ci fossero stati dubbi, ben si poteva attivare la procedura di Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma di cui all'art. 187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione: "*... In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l'interessato può ottenere il certificato sostitutivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell'originale. La certificazione sostitutiva è rilasciata dall'Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall'Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato*

fatto il decentramento agli istituti scolastici della provincia da parte del medesimo istituto. Si potranno comunque avere in numero illimitato certificati semplici attestanti l'avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell'istituto scolastico".

Appare dunque fuori ogni logica il disposto annullamento in autotutela impugnato.

II. VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 60/2020. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, PALESE INIQUITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.); VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36); VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI DIVIETO DI ABUSO DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

I ricorrenti non sono in grado di capire dall'atto impugnato le norme che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella "scheda della professionalità".

La P.A. ha eseguito altresì un procedimento oscuro ai ricorrenti tranne che per la docente **Ruggirello Anna Maria** il cui suo IC Statale 3, le ha comunicato un provvedimento di cui è chiaro solo che si tratta dell'apertura di un procedimento ma cosa abbia decretato non è affatto chiaro richiamandosi in esso una proposta di esclusione e poi di convalida all'UAT di Napoli ma di cui nel corpo del provvedimento si parla di decreto di esclusione, insomma un non chiaro o ben definito procedimento!

Il provvedimento reca insomma una situazione normativa obiettivamente confusa più vicina ad un annullamento in autotutela giacché il DS avrebbe dovuto prima annullare in autotutela la precedente verifica sul possesso dei requisiti di ammissione operata all'atto dell'assunzione e della iscrizione nella GPS.

Segnatamente, l'art. il *21 nonies* della L. 241/90, dispone al comma 2 bis, che per i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, devono essere accertate con sentenza passata in giudicato.

Il procedimento, doveva riguardare, semmai, un provvedimento di secondo grado come l'annullamento in autotutela con motivazione puntuale, purtroppo, la stessa nel caso che ci riguarda, appare palesemente di un semplice enunciato forse facente parte di un particolare procedimento molto più complesso ma di cui non se ne parla affatto!

In tal modo la P.A. ha posto in essere un comportamento equivoco, diretto a generare convincimenti inesatti.

Proseguendo poi circa l'ordinanza n. 60/20 richiamata.

Si evidenzia, dunque, la piena validità ed originalità dei titoli in possesso ed esibiti in GPS e d'Istituto, titoli validi al fine di considerare giuridicamente idoneo il servizio prestato essendo appunto tutti titolari di diploma magistrale e di sostegno.

L'esclusione determina altresì la perdita del punteggio per gli anni di lavoro svolto!

Infatti, la nota 1290 del 22 luglio 2020, afferma che: il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda. Sulla base di tale chiarimento la P.A. non potrà decurtare il punteggio giacché il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l'aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. In tal caso, tale servizio sarà valutato come "specifico" sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti).

A sostegno il co. 3 dell'O.M. 60/2020 stabilisce che per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15 e, l'art. 15, rubricato (*Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio*), stabilisce al n. 3, che: “... *I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente*”.

Detto ciò, mancando una sentenza che accerti a falsità dei titoli esibiti, il MIUR non può depennare o escludere i docenti dalla graduatoria con relativa perdita di punteggio già acquisito.

III. VIOLAZIONE ARTT. 7, E 4, L. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE "LEGGE DELLA BUONA SCUOLA". ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA.

Nessuna e-mail di esibizione documentale è mai pervenuta ai docenti come avviso di avvio del procedimento lesivo degli interessi dell'amministrata.

Gli stessi non si sono potuti difendere!

Segnatamente, è risaputo che il cuore pulsante del modello partecipativo è rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento.

L'avviso non è arrivato mai nella sfera di conoscenza della ricorrente perché è mancato del tutto!

Non vi è alcuna raccomandata A/R o pec che ne dimostri la ricezione!

Nel provvedimento non vi è traccia!

Posta questa premessa, l'art. 7 della legge 241/1990, sancisce a piene lettere in capo all'autorità agente l'obbligo di comunicare l'avvio dell'iter procedimentale (salvo la sussistenza di impedimenti), costituisce un principio generale dell'ordinamento che porta a considerare in modo eccezionale e dunque tassativo, le specifiche ipotesi di esclusione dal suddetto obbligo.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e coloro che per legge debbono intervenire, nonché e specialmente i soggetti diversi dai diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa scaturire un pregiudizio dal provvedimento stesso.

Per quanto riguarda le modalità della comunicazione, la legge prevede che questa debba essere fatta mediante comunicazione personale dell'amministrazione. Circa il contenuto,

si prevede che la comunicazione debba racchiudere l'indicazione dell'amministrazione competente, la previsione dell'oggetto del procedimento promosso, specificando ex art. 4, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, insieme all'indicazione della data entro la quale, dovrà concludersi il procedimento, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Nulla di tutto ciò è consacrato nel documento impugnato!

Sussistono due esigenze della legge sul procedimento in generale e dell'obbligo di comunicazione in particolare, che tendono l'una alla semplificazione ed accelerazione del procedimento e l'altra all'assicurazione della massima trasparenza e partecipazione. Previsioni, queste, volte a garantire la partecipazione a titolo esemplificativo, dell'obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo o dell'analizzando obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Quel che è stato osservato dalla giurisprudenza, è che, la disciplina diretta a consolidare le garanzie partecipative del cittadino, comporterebbe un aggravio dei tempi e del procedimento stesso, inoltre, **la comunicazione da parte dell'ente deve essere inviata agli interessati; ma se non risulta l'avvenuta ricezione di tale avviso da parte dell'interessato (come nel caso in cui esso sia stato spedito per lettera ordinaria), deve ritenersi che l'obbligo di comunicazione non è stato compiutamente assolto e vi è dunque violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, 07/01/2008, n. 30).**

Segnatamente, il Consiglio di Stato n. 2218/2017, ha statuito che: *“l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (art. 7 L. n. 241/1990)”* (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2218 del 12 maggio 2017). Se fosse arrivato tale avviso i ricorrenti ben avrebbe potuto recarsi all'Ambito X Territoriale di Salerno per richiedere l'attestato da esibire alla scuola e/o il titolo conseguito, finanche di persona presso l'Istituto dove lo hanno conseguito.

IV. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI DELLA STESSA

AMMINISTRAZIONE, GRAVE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 2 E 21 SEPTIES PER MANCATO COMPIMENTO DI ESAMI PIÙ SPECIFICI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Se fosse sussistente un procedimento penale in corso al pari della vicenda “Passarelli” allora lo sviamento sarebbe palese.

La P.A. non potendo perseguire la ricorrente giacché non presente nelle indagini, usa una diversa motivazione ma che allo stato non è affatto legittima!

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta. Tuttavia l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria non offrano elementi sufficienti dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni poste a sostegno della determinazione assunta (*Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 880/2003 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 31/03/2012, n. 1907*).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell'amministrazione pubblica ed è finalizzata a far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento ed anche di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (*T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 03/06/2020, n. 380, cosa che per quanto concerne gli atti impugnati non è affatto chiaro*).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del

giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione (*T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 21/05/2020, n. 339*).

Nel caso in esame, non è possibile desumere tale *iter* logico giuridico attraverso cui la P.A. si è determinata. Dalla lettura della motivazione non risulta alcun richiamo neppure implicito all'applicazione dei motivi che comportano la decurtazione se per la Procura della Repubblica o se per un titolo invalido o altro. **Il difetto è intrinseco all'atto!** Da ciò la motivazione è **insufficiente, illogica e incongrua**. (*storicamente ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2281; TAR Campania, Napoli, 26 ottobre 2001 n. 4703*).

Il difetto, inoltre, è anche estrinseco all'atto e al procedimento!

Nel caso che ci occupa, si contrappongono, l'acquisizione del fatto per travisamento ed il difetto di istruttoria giacché la DS avrebbe dovuto specificare il motivo di un mancato riscontro.

I ricorrenti a tutt'oggi non sanno cosa intende la scuola e per quale motivo ha cancellato le loro posizioni.

La motivazione, quindi, non può essere sufficiente, poiché **neppure da altri atti del procedimento si desume** cosa fosse valutabile per la decurtazione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Tanto per il *fumus*

Il danno grave è *in re ipsa*, considerato che, dall'esecuzione degli atti impugnati deriverebbero effetti pregiudizievoli ed inammissibili soprattutto in relazione al fatto che i lavoratori perdono da subito l'assegnazione cui gli è stata affidata e non ne conoscono appieno i motivi. Perdono altresì la possibilità concreta ed attuale di vedersi assegnato anche un altro posto in provincia di Napoli e per alcuni di essi con contratto a tempo indeterminato la possibilità di prendere il ruolo sull'intera Regione proprio per l'apertura del nuovo anno, anzi, perdono il contratto di lavoro già stipulato con perdita del guadagno e di tutti diritti connessi con conseguenze sul piano professionale e di carriera.

P. Q. M.

Si chiede, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese.

Ai fini del Decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, convertito con la legge 10 maggio 2002, n. 91, come modificata e integrata dall'Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il contributo unificato è dovuto per i procedimenti in materia di Pubblico Impiego che superano il limite di reddito per cui è pari ad € 325,00.



Sarno 28 luglio 2021

Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

<p>Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale.</p> <p>Sarno 28 luglio 2021</p>

Avv. Luigi Ferrara



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via Prol. G. Matteotti n. 21 - Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 328134481
luigiferraraavv@gmail.com - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

MANDATO AD LITEM

Io sottoscritta/o, MARINO ROSA (C.F. MARRO544447371B) nata/o a CALIANO, il 01/07/1964, e residente in CALIANO alla via C.SO V. MARINO, n. 382, conferisco all'avv. Luigi Ferrara e Avv. Lorenzo Bifulco congiuntamente e disgiuntamente mandato alla lite al fine di rappresentami e difendermi nel presente ricorso contro il **MIUR** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, dinanzi al TAR del Lazio sez. Roma nel ricorso avverso il Decreto di esclusione dalle GPS a firma del D.S. Prof. M. TERESA DE LISA ed altri atti non ancora conosciuti, ed in ogni successiva fase e grado, conferendovi all'uopo ogni più ampia facoltà, consentita dalla Legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, nonché appello presso il Consiglio di Stato ad anche, di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio, nominare sostituti in udienza, indicare domiciliatari, dare inizio ai procedimenti di esecuzione ed espropriazione, mobiliari ed immobiliari, presentare istanze fallimentari e di insinuazione al passivo, compresa quella di sottoscrivere ricorsi memorie e motivi aggiunti. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Sarno, alla Via Onofrio Tortora 17/19.

Sarno 22 luglio 2021

Per autentica


Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Ferrara



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via ProL. G. Matteotti n. 21 - Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 328134481
luigiferraraavv@gmail.com - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

MANDATO AD LITEM

Io sottoscritto/o, NAPPA UMBERTO (C.F. UPPMRT71C22B371S) nata/o a CAIVANO NA, il 21-03-1971, e residente in VILLARICA NA alla via G. MATTEOTTI, n. 946, conferisco all'avv. Luigi Ferrara e Avv. Lorenzo Bifulco congiuntamente e disgiuntamente mandato alla lite al fine di rappresentami e difendermi nel presente ricorso contro il **MIUR** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, dinanzi al TAR del Lazio sez. Roma nel ricorso avverso il Decreto di esclusione dalle GPS a firma del D.S. Prof. TEUSA DE LISA ed altri atti non ancora conosciuti, ed in ogni successiva fase e grado, conferendovi all'uopo ogni più ampia facoltà, consentita dalla Legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, nonché appello presso il Consiglio di Stato ad anche, di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio, nominare sostituti in udienza, indicare domiciliatari, dare inizio ai procedimenti di esecuzione ed espropriazione, mobiliari ed immobiliari, presentare istanze fallimentari e di insinuazione al passivo, compresa quella di sottoscrivere ricorsi memorie e motivi aggiunti. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Sarno, alla Via Onofrio Tortora 17/19.

Sarno 19 luglio 2021

Nappa Umberto

Per autentica


Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Ferrara



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via Prol. G. Matteotti n. 21 - Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 328134481
luigiferraraavv@gmail.com - lferrara@avvocatinocera-pec.it

MANDATO AD LITEM

Io sottoscritta/o, ^{PAROLA LUISA} ~~Di PASQUALE DE RAUCCO~~ (C.F.) nata/o a ~~..NAPOLI..~~, il ~~22/7/20~~, e residente in ~~..SANTA MARIA CASTELLA MTG..~~ alla via ~~CONTRADA S. ANDREA~~, n. ~~S.N.~~, conferisco all'avv. Luigi Ferrara e Avv. Lorenzo Bifulco congiuntamente e disgiuntamente mandato alla lite al fine di rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso contro il **MIUR** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, dinanzi al TAR del Lazio sez. Roma nel ricorso avverso il Decreto di esclusione dalle GPS a firma del D.S. Prof. ~~M. TERESA DELSA~~ ed altri atti non ancora conosciuti, ed in ogni successiva fase e grado, conferendovi all'uopo ogni più ampia facoltà, consentita dalla Legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, nonché appello presso il Consiglio di Stato ad anche, di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio, nominare sostituti in udienza, indicare domiciliatari, dare inizio ai procedimenti di esecuzione ed espropriazione, mobiliari ed immobiliari, presentare istanze fallimentari e di insinuazione al passivo, compresa quella di sottoscrivere ricorsi memorie e motivi aggiunti. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Sarno, alla Via Onofrio Tortora 17/19.
Sarno 22 luglio 2021

Per autentica


Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Ferrara



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via Prol. G. Matteotti n. 21 - Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 328134481
luigiferraraavv@gmail.com - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

MANDATO AD LITEM

Io sottoscritta/o, ANGELO CARLA (C.F. NGLCRL78E64H504) nata/o a ROMA, il 24-5-78, e residente in CALIANO alla via ADDA, n. 7, conferisco all'avv. Luigi Ferrara e Avv. Lorenzo Bifulco congiuntamente e disgiuntamente mandato alla lite al fine di rappresentami e difendermi nel presente ricorso contro il **MIUR** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, dinanzi al TAR del Lazio sez. Roma nel ricorso avverso il Decreto di esclusione dalle GPS a firma del D.S. Prof. TERESA DE LISA ed altri atti non ancora conosciuti, ed in ogni successiva fase e grado, conferendovi all'uopo ogni più ampia facoltà, consentita dalla Legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, nonché appello presso il Consiglio di Stato ad anche, di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio, nominare sostituti in udienza, indicare domiciliatari, dare inizio ai procedimenti di esecuzione ed espropriazione, mobiliari ed immobiliari, presentare istanze fallimentari e di insinuazione al passivo, compresa quella di sottoscrivere ricorsi memorie e motivi aggiunti. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Sarno, alla Via Onofrio Tortora 17/19.
Sarno 22 luglio 2021

Per autentica


Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Ferrara



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via Prol. G. Matteotti n. 21 - Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 3281344812
luigiferraraavv@gmail.com - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

MANDATO AD LITEM

Io sottoscritta/a, RUGGIRELLO ANNA MARIA (C.F. RGGNMR66R69B3245) nata/o a CALVANO, il 29/10/66, e residente in CALVANO (NA) 80023 alla via DA VERRAZZANO, n. 3, conferisco all'avv. Luigi Ferrara e Avv. Lorenzo Bifulco congiuntamente e disgiuntamente mandato alla lite al fine di rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso contro il **MIUR** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, dinanzi al TAR del Lazio sez. Roma nel ricorso avverso il Decreto di esclusione dalle GPS a firma del D.S. Prof. M. TERESA DE LISA ed altri atti non ancora conosciuti, ed in ogni successiva fase e grado, conferendovi all'uopo ogni più ampia facoltà, consentita dalla Legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, nonché appello presso il Consiglio di Stato ad anche, di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio, nominare sostituti in udienza, indicare domiciliatari, dare inizio ai procedimenti di esecuzione ed espropriazione, mobiliari ed immobiliari, presentare istanze fallimentari e di insinuazione al passivo, compresa quella di sottoscrivere ricorsi memorie e motivi aggiunti. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Sarno, alla Via Onofrio Tortora 17/19.

Sarno 22 luglio 2021

Per autentica


Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Ferrara



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via Prol. G. Matteotti n. 21 - Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 3281344812
luigiferraraavv@gmail.com - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

MANDATO AD LITEM

Io sottoscritta/o, GIALLAURITO RAFFAELLA (C.F. GLLRFL74D70F8392) nata/o a NAPOLI, il 30.04.1974 e residente in VIA DI ATELLA - CE alla via FRATELLI DE FILIPPO 2, n. 2, conferisco all'avv. Luigi Ferrara e Avv. Lorenzo Bifulco congiuntamente e disgiuntamente mandato alla lite al fine di rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso contro il **MIUR** e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, dinanzi al TAR del Lazio sez. Roma nel ricorso avverso il Decreto di esclusione dalle GPS a firma del D.S. Prof. M.T. DE LISA ed altri atti non ancora conosciuti, ed in ogni successiva fase e grado, conferendovi all'uopo ogni più ampia facoltà, consentita dalla Legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti, nonché appello presso il Consiglio di Stato ad anche, di conciliare, transigere, spiegare domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, riassumere il giudizio, nominare sostituti in udienza, indicare domiciliatari, dare inizio ai procedimenti di esecuzione ed espropriazione, mobiliari ed immobiliari, presentare istanze fallimentari e di insinuazione al passivo, compresa quella di sottoscrivere ricorsi memorie e motivi aggiunti. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D.lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro di aver ricevute tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, per il perseguimento delle finalità di cui al mandato ed a comunicarli ai suoi Colleghi nei limiti strettamente pertinenti all'incarico.

Dichiaro inoltre di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro altresì di aver ricevute tutte le informazioni sulle caratteristiche e l'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Sarno, alla Via Onofrio Tortora 17/19.
Sarno 22 luglio 2021

Per autentica

Avv. Luigi Ferrara

Avv. Lorenzo Bifulco

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Ferrara dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

I. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Sarno (SA) alla via O. Tortora n. 17/19, nella mia qualità di difensore e domiciliatario dei docenti Marino Rosa (C.F. MRNRS064I47B371B) nata a Caivano NA, il 07.07.64, e ivi residente al C.so Umberto I n. 382; Nappa Umberto, (C.F. NPPMRT71C22B371S) nato a Caivano NA, il 22.03.71, e residente a Villaricca NA, in Via Della Libertà n. 946; Di Pasquale De Francesco Maria Luisa (C.F. DPSMLS78L62F839A), nata il 22.07.78, a Napoli e residente in Castellabate alla via CDA S. Sant Andrea, snc; Angelino Carla, (C.F. NGLCRL78E64H50IQ), nata a Roma il 24.05.78, e residente in Caivano NA, alla via Adda 7; Ruggirello Anna Maria (C.F. RGGNMR66R69B371S), nata a Caivano NA, il 29.10.66, ed ivi residente alla via Mameli n. 53; Giallaurito Raffaella (C.F. GLLRFL74D70F839Z), nata a Napoli il 30.04.74, e residente a Orta Di Atella CE, alla via De Filippo F.lli 2

NOTIFICO

l'allegato ricorso avverso il del Decreto di esclusione dalle GPS m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0011071.06- 07 - 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lise, pubblicato in pari data, con cui si escludono i ricorrenti, ricorso acceso presso il TAR Lazio Roma contro il MIUR +2, pertanto notifico: **1) al MIUR** in p. del Ministro l.r.pt. o di qualunque altro addetto alla ricezione del presente atto, in [Viale Trastevere](#), 76/a - 00153 [Roma](#), **domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato** sita in via Dei Portoghesi 12, 00186, [Roma](#), mediante notificazione mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it *Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.*

ATTESTO

La notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ed in virtù dell'autorizzazione alle notifiche in proprio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2014, n. 19, e che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto infine che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- ricorso;
- procura alle liti
- relata.

Sarno 28 luglio 2021

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale.

Sarno 28 luglio 2021

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

II. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Sarno (SA) alla via O. Tortora n. 17/19, nella mia qualità di difensore e domiciliatario dei docenti Marino Rosa (C.F. MRNRS064I47B371B) nata a Caivano NA, il 07.07.64, e ivi residente al C.so Umberto I n. 382; Nappa Umberto, (C.F. NPPMRT71C22B371S) nato a Caivano NA, il 22.03.71, e residente a Villaricca NA, in Via Della Libertà n. 946; Di Pasquale De Francesco Maria Luisa (C.F. DPSMLS78L62F839A), nata il 22.07.78, a Napoli e residente in Castellabate alla via CDA S. Sant Andrea, snc; Angelino Carla, (C.F. NGLCRL78E64H50IQ), nata a Roma il 24.05.78, e residente in Caivano NA, alla via Adda 7; Ruggirello Anna Maria (C.F. RGGNMR66R69B371S), nata a Caivano NA, il 29.10.66, ed ivi residente alla via Mameli n. 53; Giallaurito Raffaella (C.F. GLLRFL74D70F839Z), nata a Napoli il 30.04.74, e residente a Orta Di Atella CE, alla via De Filippo F.lli 2

NOTIFICO

l'allegato ricorso avverso il del Decreto di esclusione dalle GPS m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0011071.06- 07 - 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lise, pubblicato in pari data, con cui si escludono i ricorrenti, ricorso acceso presso il TAR Lazio Roma contro il MIUR +2, pertanto notifico: **2) USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt., **domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato** sita in via Dei Portoghesi 12, 00186, [Roma](#), mediante notificazione mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it *Indirizzo censito nel registro denominato "Reginde", previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011, e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 ter del D.L. 179/2012.*

ATTESTO

La notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L.53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n.179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. ed in virtù dell'autorizzazione alle notifiche in proprio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore in data 20 ottobre 2014, n. 19, e che l'allegata procura alle liti è copia per immagine conforme all'originale da cui è stata estratta.

Attesto infine che il messaggio Pec, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il seguente allegato anch'esso sottoscritto digitalmente:

- ricorso;
- procura alle liti
- relata.

Sarno 28 luglio 2021

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale.

Sarno 28 luglio 2021

Avv. Luigi Ferrara

RELATA DI NOTIFICA

III. Io sottoscritto avvocato Luigi Ferrara C.F. FRRLGU66M16F912P, con studio in Sarno (SA) alla via O. Tortora n. 17/19, nella mia qualità di difensore e domiciliatario dei docenti Marino Rosa (C.F. MRNRS064I47B371B) nata a Caivano NA, il 07.07.64, e ivi residente al C.so Umberto I n. 382; Nappa Umberto, (C.F. NPPMRT71C22B371S) nato a Caivano NA, il 22.03.71, e residente a Villaricca NA, in Via Della Libertà n. 946; Di Pasquale De Francesco Maria Luisa (C.F. DPSMLS78L62F839A), nata il 22.07.78, a Napoli e residente in Castellabate alla via CDA S. Sant Andrea, snc; Angelino Carla, (C.F. NGLCRL78E64H50IQ), nata a Roma il 24.05.78, e residente in Caivano NA, alla via Adda 7; Ruggirello Anna Maria (C.F. RGGNMR66R69B371S), nata a Caivano NA, il 29.10.66, ed ivi residente alla via Mameli n. 53; Giallaurito Raffaella (C.F. GLLRFL74D70F839Z), nata a Napoli il 30.04.74, e residente a Orta Di Atella CE, alla via De Filippo F.lli 2

NOTIFICO

Ai sensi della legge n. 53 del 1994, art. 7, come integrata e modificata in forza dell'art. 46 L. 11 agosto 2014, n. 114, (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recante la data 20 ottobre 2014, n. 19, copia dell'antescritto atto di ricorso contro il MIUR + 2, giudizio proposto dinanzi al TAR Lazio - Roma, trasmesso a mezzo spedizione plico raccomandato A/R dell'Ufficio postale centrale di Sarno a:

3) Sorrentino Luisa presente nella graduatoria d'istituto ADAA alla posizione 177, residente in Boscotrecase NA in via Pastrengo 87, cap 80042, per il medesimo richiamato giudizio avverso gli atti impugnati. Notifica registrata al cronologico del proprio registro notifiche n. 8/2021, con raccomandata a.r. n. 78774534438-6 (avviso di ricevimento n. 68774534438-4).

Sarno 28 luglio 2021

Io sottoscritto, Avv. Luigi Ferrara, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo in mio possesso formata nel rispetto dell'artt. 22 e 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015 e ss. e conformi alle disposizioni delle nuove Linee Guida ex art. 71, CAD, l'asseverazione compiuta secondo il Regolamento di cui al d.p.c.m. 40/2016, ossia asseverazione sul medesimo file sottoscritto con firma digitale.

Sarno 28 luglio 2021

Avv. Luigi Ferrara